

		
Comune di Borgolavezzaro	Comune di Tornaco	Comune di Vespolate

UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione

Allegato "A" Deliberazione Giunta Unione n. 4 del 10 gennaio 2017

INDICE

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Composizione e nomina
Art. 3 - Durata dell'incarico – cessazione e revoca
Art. 4 - Requisiti
Art. 5 - Incompatibilità
Art. 6 - Ufficio di supporto
Art. 7 - Funzioni e attività
Art. 8 - Riunioni
Art. 9 - Norma di rinvio
Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 – Definizione

Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente cui l'Unione affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Presidente e alla Giunta a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 – Composizione e nomina

Il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico.

Esso è composto da un esperto esterno all'Amministrazione, scelto tra soggetti titolari di specifica professionalità con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle Pubbliche Amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.

Il nucleo di valutazione è nominato dal Presidente, con proprio decreto, previo accertamento delle capacità e competenze specifiche accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, mediante un colloquio conoscitivo al fine di valutare l'idoneità a ricoprire l'incarico.

L'individuazione del Nucleo di Valutazione potrà altresì avvenire in forma associata mediante sottoscrizione di apposita convenzione con altro Ente locale, ai sensi dell'art. 30 del TUEL.

Art. 3 – Durata dell'incarico - cessazione e revoca

L'incarico di componente del Nucleo di valutazione ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta.

È revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:

- a) gravi violazioni di legge;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

In caso di dimissioni presentate dal componente del Nucleo deve essere garantito un preavviso di almeno quarantacinque giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

In caso di scadenza naturale, il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell'incarico.

Art. 4 – Requisiti

Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel *curriculum vitae*, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.

Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica, o vecchio ordinamento, in materie aziendali/economiche, giuridiche.

Il curriculum vitae del componente del Nucleo di valutazione viene pubblicato sul sito internet dell'Unione nella sezione Amministrazione trasparente.

Il componente del Nucleo non può assumere consulenze presso l'Unione, o presso organismi o istituzioni dipendenti o, comunque, dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza della stessa Unione. Deve avere conoscenza delle tecnologie di software e, se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 – Incompatibilità

Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione, anche con riferimento ai Comuni costituenti l'Unione;
- c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge.

Art. 6 – Ufficio di supporto

Il nucleo è supportato per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 7) da una struttura tecnica dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 7 – Funzioni e attività

Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti attività:

- a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore;
- b) effettua la valutazione della performance organizzativa dell'Unione, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell'Ente;
- c) esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia ed efficienza da assumere a base dell'attività di programmazione e di controllo della gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i responsabili di servizio;
- d) verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e ne monitora il funzionamento complessivo comunicando tempestivamente al Presidente le eventuali criticità riscontrate;
- e) effettua, sentito il Presidente, la valutazione annuale degli incaricati di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- g) collabora con i Responsabili alla valutazione dei dipendenti loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;
- h) certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999;
- i) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013).
- j) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;

k) predispone la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

l) cura ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.

Il nucleo, se richiesto, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce agli organi di governo.

La predisposizione della relazione sulla performance di cui all'art. 7) lettera k) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Partecipa alle riunioni del nucleo il Segretario Generale con il solo compito di assicurare il necessario raccordo fra l'organismo di valutazione, il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Art. 8 – Riunioni

Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede dell'Unione, in locale messo appositamente a disposizione.

Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del l'Ente interessati ai processi di gestione.

I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio che cura gli Affari del Personale.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente disciplina entra immediatamente in vigore.